



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

PASQUALE D'ASCOLA

Presidente

ANTONIO SCARPA

Consigliere-Rel.

MAURO CRISCUOLO

Consigliere

REMO CAPONI

Consigliere

VALERIA PIRARI

Consigliere

Oggetto:

DIVISIONE

Ad.14/06/2023 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 36204/2018 R.G. proposto da:

GIUSEPPA, elettivamente domiciliata in ROMA

, presso lo studio dell'avvocato

rappresentata e

difesa dall'avvocato

-ricorrente-

contro

ETTORE, elettivamente domiciliato in ROMA

, presso lo studio dell'avvocato

rappresentato e difeso dall'avvocato

-controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 763/2018 depositata il 12/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.



**FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Giuseppa ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza n. 763/2018 della Corte d'appello di Messina, pubblicata il 12 settembre 2018.

Ettore ha resistito con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale articolato in unico motivo.

2. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-*quater*, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis* ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.

Le parti hanno depositato memorie.

3. La causa ebbe inizio con citazione notificata il 4 giugno 2003 da Ettore il quale, a seguito dell'omologazione della separazione consensuale dalla moglie Giuseppa convenne la stessa dinanzi al Tribunale di Messina per ottenere lo scioglimento della comunione legale coniugale. Pronunciando sulle reciproche domande avanzate dalle parti, con sentenza del 13 agosto 2013 il Tribunale condannò il a rimborsare alla la somma di € 674, 98 oltre interessi, pari alla metà degli esborsi sostenuti per il pagamento di alcune bollette di utenze domestiche, nonché la somma di € 22.263,23, pari alla metà delle somme percepite e non consumate; assegnò alla la proprietà esclusiva di un immobile e al la nuda proprietà di altro immobile; pose a carico della l'obbligo di versare al la somma di € 86.196 71 oltre interessi, a titolo di conguaglio.

Pronunciando sui reciproci gravami formulati dalle parti, la Corte d'appello di Messina ha rideterminato l'importo della condanna del come anche l'importo del conguaglio dovuto dalla ha



assegnato a quest'ultima la proprietà di alcuni beni mobili e posto a carico della stessa un ulteriore conguaglio.

4. Il primo motivo del ricorso di Giuseppa denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 342-bis, 342-ter, 2043 e 2059 c.c., nonché dell'art. 610 c.p., per non avere la Corte di Messina sussunto le vessazioni lamentate nella fattispecie del fatto illecito, erroneamente ritenendo che esse per generare l'obbligo del risarcimento richiedano la necessaria emissione di un ordine di protezione (peraltro con motivazione illogica). Si deduce anche l'omesso esame (con vizio di motivazione) di sei fatti di vessazione specificamente indicati in nota 5 di pag. 7 dell'appello e della circostanza della mancata contestazione specifica degli stessi, quali fatti decisivi ed oggetto di discussione. Ed ancora, si denuncia la nullità della sentenza, per violazione dell'art. 115 e 132, co. 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 111, co. 6, Cost., per avere erroneamente dato per ammessi in forma concessiva (con motivazione illogica), anziché dati come senz'altro provati, i fatti di vessazione in quanto fatti pacifici tra le parti. Si aggiunge la violazione degli artt. 356 e 274, co. 2, n. 4, c.p.c., essendo stata la ricorrente (con motivazione illogica) erroneamente dichiarata decaduta dalla prova per testimoni (che in conseguenza erroneamente non è stata ammessa) per non avere specificamente riprodotto l'articolato di prova nelle conclusioni della comparsa conclusionale del 1° grado, mentre era sufficiente l'iterazione della richiesta nell'ambito di detta comparsa.

4.1. La Corte d'appello di Messina, dopo aver ritenuto ammissibile, a differenza del primo giudice, la domanda risarcitoria avanzata nell'ambito del giudizio di divisione, ne ha negato la fondatezza, sostenendo che non fossero necessari né l'espletamento di una c.t.u. né l'ammissione della prova per testi articolata dalla (da cui peraltro la stessa doveva dirsi decaduta, per non averla riproposta



nelle conclusioni di primo grado dopo il rigetto della relativa deduzione istruttoria contenuto nell'ordinanza del 30 marzo 2005). Quanto alla componente non patrimoniale del danno, la Corte d'appello ha reputato che le condotte addebitate ad Ettore già nel ricorso ex art. 736-bis c.p.c. del 15 ottobre 2002, "anche a voler ritenere i fatti come ammessi in assenza di specifica contestazione", non sembravano di rilevanza e gravità tali, "anche e soprattutto nell'ambito di una crisi coniugale", da fondare un patema economicamente valutabile, specie in assenza di provvedimento reso ai sensi dell'art. 342-bis c.c. Relativamente al danno patrimoniale, i giudici di secondo grado hanno invece ritenuto non provato il nesso causale tra i comportamenti del e l'anticipato pensionamento dell'appellante dal servizio di insegnante avvenuto con decorrenza dal 31 agosto 2001 (essendo stata presentata poi nella primavera del 2002 la domanda di separazione coniugale).

4.2. Il primo complesso motivo del ricorso principale è fondato nei sensi di seguito indicati.

La ricorrente principale ha richiamato a pagina 11 del ricorso le sei condotte poste a fondamento della propria domanda risarcitoria, affermando di aver subito da Ettore violenze morali, nonché costrizioni o limitazioni afferenti alle proprie libertà personale e di comunicazione, al proprio domicilio, al proprio onore.

In sostanza, il primo motivo del ricorso di Giuseppa deduce che era stato domandato un risarcimento da "illecito endofamiliare" per violazione dei doveri ex art. 143 c.c., e che erano stati allegati, nonché richiesti di provare, la condotta antiggiuridica dell'altro coniuge, il pregiudizio patito ed il nesso di causalità.

La Corte d'appello di Messina si è limitata ad affermare che le condotte addebitate ad Ettore "anche a voler ritenere i fatti come ammessi in assenza di specifica contestazione", non



sembravano di rilevanza e gravità tali, "anche e soprattutto nell'ambito di una crisi coniugale", da fondare un patema economicamente valutabile, specie in assenza di provvedimento che abbia qualificato tali comportamenti come giustificanti un provvedimento ex artt. 342-bis e 342-ter c.c.

I giudici del merito hanno così omesso l'indicazione degli elementi da cui hanno tratto il loro convincimento, quanto al diniego della sussistenza di un nesso di causalità, materiale e giuridica, che leghi storicamente le condotte allegate, se non accertate, e i danni che si pretendono conseguenti a queste, nella prospettiva dell'azionata obbligazione risarcitoria aquiliana. La sentenza impugnata, in particolare, non ha formulato alcuna specifica valutazione sui fatti rilevanti di causa dedotti da Giuseppa a fondamento della pretesa di risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., indicati quali causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale, ovvero alla libertà, della coniuge, e, dunque, non ha ricostruito la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta; in tal modo, il sillogismo che distingue il giudizio finisce per essere monco della premessa minore e, di conseguenza, privo della conclusione razionale (si vedano Cass. Sez. 5, n. 11710 del 2011; Sez. 5 n. 22242 del 2015; Sez. 3, n. 7402 del 2017; Sez. 3, n. 14762 del 2019; Sez. Lav., n. 3819 del 2020; Sez. 1, n. 6758 del 2022).

La motivazione sul punto si rivela perciò meramente apparente, non illustrando né le ragioni, né l'*iter*" logico seguito per pervenire, partendo da esse, al risultato enunciato in sentenza, il che integra una sostanziale inosservanza dell'obbligo imposto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

La Corte d'appello ha inoltre affermato tra parentesi a pagina 6 della sentenza impugnata che Giuseppa era decaduta dall'istanza di ammissione della prova per testi, per non averla specificamente



riproposta nelle conclusioni di primo grado a contestazione del rigetto contenuto nell'ordinanza del 30 marzo 2005. La ricorrente replica al riguardo che la richiesta di prova era stata reiterata a pagina 17 e pagina 18 della "comparsa conclusionale" ("... il GI non ha ammesso" [le prove]... "la deducente è costretta ad insistervi...").

La rilevanza della affermata "decadenza" (*rectius*, rinuncia) rispetto alla prova per testi appare contraddetta dal successivo passaggio compiuto nella sentenza della Corte d'appello di Messina, secondo il quale i fatti si potrebbero ritenere "come ammessi in assenza di specifica contestazione".

Anche sotto tale profilo il primo motivo del ricorso di Giuseppa va comunque accolto, dovendo la Corte d'appello valutare anche alla luce del contenuto della comparsa conclusionale depositata dalla parte in primo grado se dalla sua condotta processuale complessiva emergesse una volontà inequivoca di abbandonare le proprie richieste istruttorie non accolte (cfr. Cass. Sez. 2 n. 33103 del 2021; Sez. 6-3, n. 10767 del 2022; anche Sez. Unite n. 9456 del 2023).

5. Il secondo motivo del ricorso di Giuseppa denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 723, 724, comma 2, 725, 726, 1101, 2041, 2263, 2282 c.c., e dell'art 12 Preleggi, per avere errato la Corte di Messina nel ritenere che, a fronte di un maggior contributo nell'acquisto di un bene in comunione ordinaria, non spetti né una maggior quota né il diritto al rimborso in sede di divisione. Ancora, omesso esame (con vizio di motivazione) del fatto della maggior contribuzione nell'acquisto del bene e della circostanza della mancata contestazione specifica dello stesso, quali fatti decisivi ed oggetto di discussione; nullità della sentenza, per violazione dell'art. 115 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché dell'art. 111, comma 6, Cost., per avere erroneamente dato per ammesso in forma solo concessiva (con motivazione illogica),



anziché dato come senz'altro provato, il fatto della maggior contribuzione nell'acquisto del bene in quanto fatto pacifico.

5.1. La Corte di Messina ha respinto il secondo motivo di appello di Giuseppa                   volto ad ottenere il riconoscimento della quota pari al 64,78% della comunione indivisa dell'immobile adibito a casa coniugale sito in via Porto Salvo di Messina, acquistato insieme al marito Ettore                   con atto del 17 novembre 1973, avendo la                   allegato di aver versato lire 12.050.000 del complessivo prezzo di lire 8.600.000 "a pronti" oltre acollo del mutuo residuo di lire 10.000.000, ovvero ad ottenere in subordine il rimborso del proprio maggior contributo all'acquisto, pari a lire 5.500.000. Secondo i giudici di appello, il maggior esborso sostenuto dalla                   non aveva rilievo alcuno in sede di scioglimento della comunione fra i coniugi.

5.2. Il secondo motivo del ricorso di Giuseppa                   è parzialmente fondato, nei sensi di cui alla motivazione che segue.

Con riguardo all'acquisto *pro indiviso* di un bene immobile (nella specie, concluso congiuntamente da due coniugi prima della riforma del diritto di famiglia introdotta dalla legge n. 151 del 1975), le quote dei partecipanti alla comunione convenzionale si presumono eguali, agli effetti dell'art. 1101 c.c., salvo che nello stesso contratto costitutivo del diritto di comunione, soggetto all'obbligo di forma scritta in forza dell'art. 1350 n. 3) c.c., le rispettive *partes dominicae* non siano state diversamente determinate dalle parti (Cass. Sez. 2, n. 2145 del 1967), restando gli acquirenti obbligati in solido, ex artt. 1294 e 1115 c.c., al pagamento del prezzo. Il comproprietario che abbia pagato al venditore un importo maggiore rispetto alla parte di prezzo da lui dovuta ha diritto di regresso (artt. 1298 e 1299 c.c.) e, ove non abbia ottenuto rimborso, concorre nella divisione del bene per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso l'altro



condividente, rivalendosi in natura sulla massa (art. 1115, comma 3, c.c.) (cfr. Cass. Sez. 2, n. 20841 del 2013; n. 20062 del 2021).

Non è altrimenti affrontato nella sentenza impugnata, né vi fanno cenno le parti, l'argomento che indurrebbe a negare alla coniuge il diritto al rimborso delle maggiori spese sostenute in costanza di matrimonio per l'acquisto dell'immobile in comunione con il marito, giustificando la ripetibilità di tali esborsi alla stregua degli obblighi reciproci di collaborazione nell'interesse della famiglia e di contribuzione ai bisogni della stessa, i quali concorrono a realizzare un progetto di vita in comune (Cass. Sez. 3, n. 5385 del 2023; Cass. Sez. 6-1, n. 10927 del 2018; Cass. Sez. 1, n. 18749 del 2004); avendosi, peraltro riguardo, nella specie, come già evidenziato, a vicenda realizzatasi prima dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Infine, neppure è allegato che i coniugi avessero convenuto che i beni acquistati durante il matrimonio e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 151 del 1975 fossero assoggettati al regime della comunione legale, in forza dell'art. 228, comma 2, della stessa legge, con conseguente applicabilità dell'art. 194, comma 1, c.c., secondo il quale all'atto dello scioglimento l'attivo ed il passivo devono essere ripartiti in quote uguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi e quindi senza possibilità di prova di un diverso apporto economico degli stessi all'acquisto del bene (Cass. Sez. 1, n. 11467 del 2003; Sez. 1, n. 19454 del 2012).

La Corte d'appello di Messina dovrà riesaminare la questione uniformandosi a tali principi e tenendo conto di tali rilievi.

6. Il terzo motivo del ricorso di Giuseppa denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 113, 568, 569, 788 c.p.c., in quanto i giudici di appello avrebbero errato a determinare il



nuovo conguaglio divisionale (nascente dalla riforma della sentenza per effetto dell'accoglimento del terzo motivo di appello principale), pronunciando secondo equità (anziché secondo diritto) in ordine alla sostituzione del valore del bene assegnato al con il valore di un bene non più esistente nella comunione. Ed ancora, nullità della sentenza per violazione dell'artt. 112 c.p.c., ossia per vizio di ultrapetizione, posto che nessuna delle parti ha impugnato la determinazione dei valori degli immobili assegnati alle parti fatta dalla sentenza con riferimento alla stima del CTU del 2006 (1<sup>a</sup> relazione del 30 novembre 2006); violazione del giudicato interno e violazione falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 12 Preleggi, in quanto la Corte di Messina ha violato la statuizione, contenuta nella sentenza del Tribunale, con cui erano stati (con efficacia di giudicato interno) fissati i valori dei due immobili da dividere con riferimento alla stima del CTU contenuta nella prima relazione del 2006 (quale valore dei beni al momento della divisione), statuizione che non è stata impugnata da nessuna delle due parti in causa.

6.1. La Corte d'appello di Messina ha accolto il terzo motivo dell'appello non avendo il Tribunale ricompreso nella comunione da sciogliere il diritto di abitazione attribuito al sull'appartamento acquistato reimpiegando il ricavato della vendita della casa di villaggio Rodia, giusta condizioni della separazione coniugale consensuale. Nel far ciò, la sentenza impugnata, lasciando fermi gli immobili rispettivamente assegnati alle parti, e posti "equamente" a confronto il valore dell'immobile di via attribuito alla e il ricavato della vendita della casa di Rodia, e rivalutati gli importi stimati dal CTU nel 2006, ha rideterminato il conguaglio dovuto dalla in € 43.782.28 oltre interessi.



6.2. Il terzo motivo del ricorso principale è in parte infondato ed in parte assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

È pacifico che, in tema di divisione giudiziale immobiliare, il debito da conguaglio che grava sul convivente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore, da rivalutarsi, anche d'ufficio, se e nei limiti in cui l'eventuale svalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo di mercato del bene tale da comportare una chiara sproporzione nel valore delle quote di cui sono titolari i conviventi (Cass. Sez. 2, n. 10624 del 2010; Sez. 2, n. 29733 del 2017).

La cassazione della sentenza d'appello, in ragione dell'accoglimento degli altri motivi di ricorso, priva di immediata rilevanza decisoria le censure sull'esattezza del calcolo del conguaglio che la è stata chiamata a corrispondere all'altro convivente trattandosi di valore economico da determinare comunque al momento della decisione della causa di divisione.

7. Il quarto motivo del ricorso di Giuseppa denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 177, comma 1, lett. C), e 1175 (buona fede) c.c., nonché dell'art. 24 Cost. e del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti stabilito dall'art. 47 della Carta Diritti Fondamentali UE, non avendo la Corte affermato che l'art. 177, comma 1, lett. c) c.c., implicitamente prevede l'inversione dell'onere della prova, spettando alla ricorrente la prova dell'avvenuta percezione del TFR da parte del coniuge, e a quest'ultimo la prova di non avere speso dette somme, specialmente nei casi in cui il suo comportamento è contrario a buona fede oggettiva sì da rendere impossibile la prova dell'attuale esistenza dei proventi (eventuale rinvio pregiudiziale d'interpretazione obbligatorio ex art. 267, § 1, lett. a, e § 3,



TFUE; eventuale questione di costituzionalità). In subordine, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

7.1. La Corte di Messina, nell'accogliere in parte il primo motivo dell'appello incidentale del [redacted] ha riformato la sentenza del Tribunale in relazione al trattamento di fine rapporto da lui riscosso a seguito del pensionamento da Poste Italiane (€ 41.282,52), ed ha affermato che, se da un lato era vero che il medesimo [redacted] non aveva spiegato come avrebbe speso le somme percepite a tale titolo, dall'altro la [redacted] neppure aveva dato la prova della sussistenza del TFR al momento dello scioglimento della comunione, così riducendo la relativa condanna del [redacted] da € 22.263,23 (stabiliti in primo grado) ad € 1.621,97.

7.2. Il quarto motivo del ricorso di Giuseppa [redacted] è infondato. L'art. 177, comma 1, lett. c), c.c. esclude dalla comunione legale i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione (Cass. Sez. 6-1, n. 5652 del 2017; Sez. 1, n. 2597 del 2006).

La Corte d'appello di Messina ha spiegato che, così come l'intero TFS percepito dalla [redacted] risultava essere stato consumato prima dello scioglimento della comunione legale e perciò non rientrava nella comunione *de residuo*, del pari non risultava fornita prova che il trattamento di fine rapporto percepito dal [redacted] non fosse stato consumato al medesimo momento di scioglimento della comunione.

La questione è stata in tal modo decisa nella sentenza impugnata senza che siano ravvisabili le denunciate violazioni o false applicazioni di norme di diritto, non potendosi comunque per il tramite di esse sollecitare la Corte di cassazione ad un'indagine sulla conclusione



della prova fornita dalla in ordine ai fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio.

Deve infatti intendersi che, alla stregua del disposto dell'art. 177, comma 1, lett. c), c.c., non può dirsi conseguita la prova del fatto costitutivo del diritto di credito vantato da uno dei coniugi a titolo di comunione *de residuo*, ove risulti che i redditi percepiti dall'altro coniuge fossero stati consumati al momento dello scioglimento della comunione, ed è appunto quanto qui accertato in fatto dai giudici del merito.

Incombe sul coniuge creditore, alla stregua dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova relativo al fatto costitutivo del diritto per cui agisce, che è dato, nella specie, dalla "non consumazione", ovvero dall'esistenza nel patrimonio del percipiente dei proventi ancora al momento dello scioglimento della comunione, mentre non è imposto dalla legge al coniuge che li ha percepiti l'onere di provare il loro mancato reimpiego.

Non è condivisibile l'interpretazione della norma che segue la ricorrente principale, la quale in sostanza invoca l'utilizzazione di una presunzione legale, in forza della quale dalla conoscenza del fatto noto della percezione dei proventi da parte di un coniuge si dovrebbe indurre l'esistenza del fatto ignoto della perdurante presenza di tali attività nel suo patrimonio, onerando il percettore altrimenti di provarne la consumazione.

La censura è inoltre volta a lamentare l'omesso esame di fatti, elencati nelle pagine 27 e 28 del ricorso, i quali intenderebbero dimostrare condotte di "sottrazione" dei proventi da parte del sui conti bancari cointestati, condotte che indurrebbero a "presumere", secondo gli auspici della ricorrente principale, che il denaro sottratto non era stato consumato. Le allegazioni sono in parte carenti di specificità, agli effetti dell'art. 366, comma 1, c.p.c.,



in quanto la ricorrente principale indica che tali circostanze sarebbero state dedotte nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica del giudizio di primo grado, ovvero dopo la maturazione delle preclusioni assertive, e neppure viene chiarito in che termini esse erano state devolute alla cognizione dei giudici di appello. Trattasi, peraltro, di fatti non "decisivi", ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., giacché non univocamente idonei a determinare un diverso esito della causa sul punto.

Non hanno infine consistenza le doglianze sollevate con riguardo all'art. 24 Cost. ed all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in quanto la conclusione raggiunta circa l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 177, comma 1, lett. c), c.c. discende logicamente dal criterio di distribuzione dell'onere della prova, il quale permette di distinguere (e di allocare il relativo onere istruttorio) fra i fatti costitutivi e i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto di credito vantato da uno dei coniugi a titolo di comunione *de residuo*. Ed allora, la regola di giudizio dell'onere della prova è essa stessa espressione della ragion d'essere della giurisdizione e della funzione essenzialmente dichiarativa del processo di cognizione, lasciando integro il «diritto alla prova», ovvero il diritto di «difendersi provando», ricavabile proprio dall'art. 24 Cost. e dall'art. 47 della Carta di Nizza.

8. Il quinto motivo del ricorso di Giuseppa denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 728 e 1114 c.c., e del loro combinato disposto, per avere la Corte d'appello di Messina (con motivazione illogica ed omettendo di considerare fatti decisivi) erroneamente assegnato i beni mobili per intero alla quota della ricorrente, violando i criteri normativi della comoda divisibilità e dell'uso razionale del conguaglio quale correttivo (della divisione in natura), utilizzando quest'ultimo non già per



diminuire la diseguglianza delle due quote, ma per accrescerla irrazionalmente, con conseguente erroneo incremento del complessivo conguaglio della ricorrente. Omesso esame (con vizio di motivazione) dei quattro prospetti di ipotesi divisionali dei beni mobili contenuti nel supplemento di CTU del 30 gennaio 2013, quali fatti decisivi ed oggetto di discussione. Nullità della sentenza, per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché dell'art. 111, comma 6, Cost., per avere irrazionalmente (con vizio di motivazione) assegnato i beni mobili interamente alla quota della ricorrente utilizzando i logicamente incongrui (e non previsti dalla legge) criteri del lungo tempo trascorso dalla separazione e della permanenza dei mobili nella casa assegnata alla ricorrente durante detto tempo.

8.1. La Corte di appello, accogliendo il secondo motivo del gravame incidentale del [redacted] dopo avere dichiarato ammissibile, in quanto tempestiva, la domanda di divisione dei beni mobili, ha assegnato gli stessi interamente alla [redacted] con diritto del [redacted] al conguaglio di € 8.712,50, spiegando tale soluzione per «il lungo tempo ormai trascorso dalla separazione» e per il fatto «che tutti i suddetti beni comuni sono intanto rimasti nella disponibilità in fatto della [redacted] all'interno della casa di via [redacted]».

8.2. Il quinto motivo del ricorso di Giuseppa [redacted] è fondato.

La sentenza impugnata, attribuendo tutti i beni mobili alla ricorrente principale, ha violato l'art. 727, comma 1, c.c., in forza del quale, salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722 c.c. (beni non divisibili), le porzioni della divisione devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota. Questa norma è costantemente spiegata in



giurisprudenza nel senso che, in sede di divisione di cose in comunione, non è necessario formare delle porzioni assolutamente omogenee, poiché il diritto del dividente ad una porzione in natura dei beni compresi nelle categorie degli immobili, dei mobili e dei crediti in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla medesima categoria, ma comunque postula la proporzionale divisione dei beni rientranti nelle suddette tre categorie, potendo comunque evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti mediante assegnazione di interi immobili ad ogni dividente, salvo conguaglio (Cass. Sez. 6-2, n. 17862 del 2020; Sez. 2, n. 8286 del 2019; Sez. 2, n. 9282 del 2018; Sez. 2, n. 29733 del 2017).

Non costituisce adeguata motivazione della scelta di comprendere nella porzione di Giuseppa tutti i beni mobili del compendio da dividere quella fornita dalla Corte d'appello di Messina, facendo riferimento al «lungo tempo ormai trascorso dalla separazione» e alla circostanza che «tutti i suddetti beni comuni sono intanto rimasti nella disponibilità in fatto della all'interno della casa di via Portosalvo».

9. L'unico motivo del ricorso incidentale di Ettore deduce la violazione dell'art. 115 c.p.c. (errore di percezione su una circostanza che ha formato oggetto di discussione fra le parti) e degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento alla parte della sentenza con cui la Corte di Messina ha ritenuto fondato il terzo motivo dell'appello col quale si contestava che nella massa da dividere fosse stata inclusa la sola nuda proprietà dell'appartamento di via ), statuendo che (pag. 9 rigo 13 e ss.): "Ciò posto, e considerato il ricavo ottenuto dalla vendita dell'immobile sito a Rodia (euro 180.758,92 pari a 350 milioni delle vecchie lire) il prezzo d'acquisto dell'appartamento di via (euro



147.190,22) e la previsione (nel contratto di compravendita) che la differenza avrebbe potuto essere destinata ai necessari lavori di manutenzione straordinaria, è ragionevole ritenere che - al di là della formale intestazione al solo del diritto reale di abitazione - la volontà delle parti (tra cui già pendeva il presente giudizio di divisione) era certamente quella di lasciare nel compendio da dividere tutto ciò che era stato ricavato dalla vendita dell'immobile comune e non il solo valore della nuda proprietà dell'appartamento acquistato".

Il ricorrente incidentale trascrive il testo dell'atto di compravendita dell'immobile sito in via , Repertorio n. 22347, Raccolta n. 7497, prodotto agli di causa, per smentire che esso avesse il contenuto apprezzato dalla Corte d'appello di Messina.

9.1. Nel proprio ricorso, Giuseppa a proposito del terzo motivo (pagina 20), deduce che il reimpiego del prezzo incassato per la vendita della villetta di Rodia era stato destinato anche alla risistemazione dell'appartamento di via in esecuzione del "patto familiare", e cioè delle condizioni di separazione.

9.2. Il ricorso incidentale è da accogliere, risultando l'errore dei giudici del merito nella ricognizione del contenuto oggettivo dell'indicato contratto di compravendita quanto alla "previsione ... che la differenza avrebbe potuto essere destinata ai necessari lavori di manutenzione straordinaria" (punto controverso sul quale la sentenza d'appello ha avuto a pronunciare), ed emergendo una effettiva assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che la sentenza impugnata ha ritenuto di poter trarre, con riguardo a fatto avente carattere decisivo.

10. Devono dunque accogliersi il primo, il secondo, ed il quinto motivo del ricorso di Giuseppa deve dichiararsi in parte



infondato ed in parte assorbito, nei sensi di cui in motivazione, il terzo motivo e rigettarsi il quarto motivo dello stesso ricorso di Giuseppa e deve accogliersi il ricorso incidentale di Ettore

La sentenza impugnata va perciò cassata nei limiti delle censure accolte, con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, che riesaminerà la causa uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo, il secondo ed il quinto motivo del ricorso di Giuseppa dichiara in parte infondato ed in parte assorbito il terzo motivo e rigetta il quarto del ricorso di Giuseppa accoglie il ricorso incidentale di Ettore cassa la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e rinvia alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 giugno 2023.

Il Presidente  
PASQUALE D'ASCOLA

